



Prof. n. 16399

ORDINANZA n. 1810

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1809 DEL 19 OTTOBRE -
PIANIFICAZIONE DEL PERIODO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E
DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO
RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VANZAGO**

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che

- Il Comune di Vanzago è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di risorse energetiche devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di materie prime in generale, con particolare riferimento al gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore. Pertanto la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici, anche alimentati in tutto o in parte da energia elettrica o teleriscaldamento, si ritiene coerente alla *ratio* delle norme e del sistema per favorire la diminuzione della domanda di gas naturale;

Visti conseguentemente

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il DM 383 del 6/10/2022 che specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, riducendo altresì di 1°C i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013;

Vista altresì

- La D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19", in attuazione dell'Accordo di bacino padano, è stato aggiornato il sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto prevedendo misure temporanee antismog che possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno;

Richiamata

- L'Ordinanza sindacale n. 1809 del 19/10/2022 avente ad oggetto "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Vanzago – Posticipo dell'attivazione al 29/10/2022" con la quale è stato indicato il giorno 29.10.2022 come data utile all'accensione per gli impianti a combustione;

Considerato altresì che

- Il Comune di Vanzago è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono cominciati a verificare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, come solitamente accade nella stagione autunnale e invernale, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante la stagione termica 2021/2022 sono state attivate n. 2 volte per un periodo di 21 giorni complessivi le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020, per l'attuale stagione termica in data 17 ottobre 2022 è già stato attivato il protocollo di primo livello di cui alla succitata D.G.R.;

Tenuto conto che

- Il D.Lgs 383/2022 è applicabile per i soli impianti termici alimentati a gas naturale e l'ordinanza sindacale n. 1809 del 19.10.2022 posticipa il periodo di accensione per i soli impianti termici a combustione;
- La diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti, non solo per quelli alimentati a gas naturale, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie in quanto anche per gli impianti alimentati prevalentemente da energie rinnovabili o teleriscaldamento non tutta l'energia necessaria al loro funzionamento è prodotta senza l'ausilio di gas naturale o altri combustibili fossili;
- Sulla base delle diverse normative e disposizioni intervenute il regime attuale di gestione degli impianti termici prevede orari e temperature diverse in dipendenza della tipologia dell'impianto, creando una situazione di difficoltà nella lettura normativa oltre che di disomogeneità di trattamento;
- Per quanto concerne gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera, il funzionamento discontinuo impedisce il raggiungimento della temperatura di comfort a causa dell'eccesso di inerzia termica propria delle strutture cementizie, pertanto si ritiene necessario recepire per tutti gli impianti sopra citati, compresi quelli alimentati a gas naturale, la deroga già prevista dalla DGR 3502/2020 art. 7 punto 11 lett. C e dalla DGR XI-5360 del 11/10/2021 art. 14 comma 9 lettera c), limitatamente alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto.

Ritenuto pertanto

- necessario uniformare i criteri oggi vigenti per la gestione e il controllo degli impianti termici nel territorio comunale, al fine della semplificazione e chiarezza normativa e omogeneità di trattamento dei cittadini, unificando per tutti gli impianti non solo il periodo annuale di riscaldamento ma anche la durata giornaliera di attivazione e le temperature ambientali massime consentite;

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;

Visti pertanto:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Il DPR n. 74/2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;
- Il DM 383 del 6/10/2022;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio.:

- a. la riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023.
- b. funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- c. riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Sono fatte salve le deroghe vigenti:

- per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/2020;
- per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vanzago

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Vanzago, 27 ottobre 2022

Guido Sangiovanni
Sindaco

